

AGRICOLA PARAELIOS
SPA



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. G – FALSITÀ' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO Etc.
(Art. 25-bis del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-09

Organizzazione

AGRICOLA PARAELIOS S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

9	Sezione G : Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo
9.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito etc.,</i>
9.2	<i>Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito etc.</i>
9.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
9.3.1	<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.mod.D.lgs.n.125/2016)</i>
9.3.2	<i>Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)</i>
9.3.3	<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</i>
9.3.4	<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</i>
9.3.5	<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</i>
9.3.6	<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</i>
9.3.7	<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p. (mod.D.lgs.n.125/2016)</i>
9.3.8	<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)</i>
9.3.9	<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)</i>
9.3.10	<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</i>
9.3.11	<i>Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493-ter c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)</i>
9.3.12	<i>Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)</i>
9.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bolli</i>
9.5	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
9.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
9.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
9.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

9.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito etc.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti

9.2 Criteri per la definizione di reato in falsità in monete, carte di pubblico credito etc.,

La condizione fondamentale perché operi la norma penale è che si tratti di moneta valori equiparati e bollati (nazionale o straniera) avente corso legale nello Stato o fuori.

Le monete fuori corso non sono oggetto di tutela penale. Tuttavia, allorché sia deciso il ritiro della circolazione di una moneta, la tutela penale continua a sussistere fino allo spirare del termine utile per il cambio presso la Banca d'Italia

Alle monete sono equiparate le "carte di pubblico credito" (Art. 458 c.p.), ossia, oltre quelle che hanno corso legale come monete (cartamoneta), le carte e cedole al portatore emesse dai governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati

9.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'azienda nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Inoltre, l'articolo 17 della Legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l'Art. 25 bis D.Lgs.n.231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente Parte Speciale

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'Art. 25-bis del D.Lgs.n.231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto monete a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento

9.3.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato sono punite con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098

Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016 aggiunge che “La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni”

I suddetti reati sono difficilmente configurabili in capo all'azienda soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione

9.3.2 Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516

9.3.3 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno. Tale ipotesi di reato soggiace alle pene stabilite nei già menzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà

9.3.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

L'ipotesi di reato contemplata dall'articolo 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione. In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a euro 1.032.

Nel caso di una azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolo successivo essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

9.3.5 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 del Codice penale si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

9.3.6 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 309 a Euro 1.032.

9.3.7 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Questa ipotesi di reato, modificato nel testo dal D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016, si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. Le fattispecie di reato di cui agli artt. 459, 460, e 461 c.p. sono solo astrattamente ipotizzabili in una azienda

9.3.8 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati; è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457 c.p., ridotta di un terzo. Tale ipotesi di reato sono pressoché remote all'interno di una azienda

9.3.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati

Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

9.3.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

9.3.11 Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493-ter c.p. inserito dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 493-ter c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e si configura quando

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

9.3.12 Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p. inserito dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto dal D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 e recita

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli di codice penale 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

9.4 Le attività sensibili relative ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

In relazione ai reati di falsità in monete (e valori) le attività ritenute più sensibili risultano essere quelle relative alla gestione dei valori

Infatti, le Aree Sensibili ove si possano configurare i maggiori rischi in relazione alla commissione dei Reati di falsità in monete si possono ipotizzare nelle operazioni di gestione dei valori e ogni attività inerente alla trattazione del denaro e dei valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero

Ciò premesso appare, difficilmente ravvisabile la possibilità che Organi Sociali e dipendenti aziendali pongano in essere, autonomamente o in concorso con terzi fatti di falsificazione e di alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito

In particolare, risulta remota, in concreto, la possibilità che siano commessi, a vantaggio aziendale i reati di spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate da parte dei dipendenti, per i seguenti motivi:

- Il rischio reputazionale aziendale è troppo elevato rispetto al vantaggio economico eventualmente conseguibile attraverso la contraffazione e l'alterazione di monete o l'acquisizione o messa in circolazione di valori falsificati
- I falsi statisticamente rilevati rappresentano una minima percentuale sul totale dei flussi movimentati

Quanto invece alla falsità in strumenti e segni di riconoscimento, si ritiene che l'unica Attività Sensibile sia quella di creazione da parte dell'azienda di nuovi marchi o segni distintivi da utilizzare per le proprie attività, iniziative o prodotti (ad esempio marchi di carte di credito, conti correnti ecc.): in tale caso l'azienda potrebbe utilizzare, anche inavvertitamente, marchi già soggetti a registrazione

L'Amministratore Delegato, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree Sensibili

9.5 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili, tutte astrattamente ipotizzabili, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

- **CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE**
I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle aree sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto dell'azienda sia per conto della clientela
- **SERVIZIO PROCESSI OPERATIVI**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle relazioni periodiche e dei relativi dati statistici ricevuti
- **SERVIZIO RISCHI E CONTROLLI PERMANENTI**
L'attività si presta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni dei dati relativi ai sospesi finanziari/contabili
- **SERVIZIO AUDIT**
Questa funzione potrebbe presentare il rischio consistente nel mancato o non corretto controllo delle attività svolte all'interno dell'azienda
- **SERVIZIO RETAIL E PRIVATE**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo delle attività di controllo e presidio su tutto il territorio

9.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili ovvero effettuino il trattamento di monete, banconote e marche da bollo, o utilizzino marchi e segni di riconoscimento si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di falsità in monete ed in strumenti e segni di riconoscimento

9.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e Organi Sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo presenti un basso profilo di rischio, la società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo distribuiti o ricevuti dall'azienda, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-bis del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti e, comunque, da qualsiasi dipendente che, operando nell'interesse aziendale, effettui trattamenti di monete e banconote

Viene altresì prevista una procedura specifica per assicurare che i nuovi marchi eventualmente utilizzati in azienda non siano stati preventivamente registrati da terzi

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:

- a) Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto)
- b) Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione

2. I seguenti obblighi:

- a) Operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede
- b) Puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse
- c) Immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello
- d) Prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi
- e) Segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) Detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate
- b) Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità

Inoltre, devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali esistenti, relative a:

- a) Effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse
- b) Esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e in particolare la compilazione e trasmissione degli appositi "Verbali di ritiro" delle monete e delle banconote euro di cui al D.M. 1° marzo 2002

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- a) La conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione)
- b) La nomina di un Responsabile Interno aziendale e di sub responsabili interni in ciascuna filiale della società

CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- a) Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico/Codice di comportamento
- b) Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte aziendale in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership)
- c) Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

PROCEDURE SPECIFICHE

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali policy e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico/Codice di Comportamento Interno
- Circolari interne relative al trattamento delle banconote sospette di falsità

9.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio aziendale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dell'azienda inoltre coordina in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli al fine di migliorare l'effettività e l'efficacia degli stessi

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di falsità in monete sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di falsità in monete di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure e documentazione interne (Normativa Aziendale e Modulistica) per la prevenzione dei reati di falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante